

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	38i
del:	2021-04-06
autore:	Karoline de Monte Stefano Seppi

Ai signori clienti - dipendenti, pensionati e collaboratori

Dichiarazione mod. 730/2021 per il 2020 - termine consegna documentazione: 15 aprile 2021

Come noto i lavoratori dipendenti ed i pensionati con determinati redditi aggiuntivi (p.es. redditi di fabbricati) possono presentare al fine di dichiarare i propri redditi, anziché il modello REDDITI, il modello 730. In alternativa alla dichiarazione dei redditi modello REDDITI, i dipendenti, i pensionati e in determinati casi anche i collaboratori coordinati e continuativi possono presentare:

- il modello 730 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico;
- il modello 730 ad un commercialista o esperto contabile;
- il modello 730 ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

NOVITÀ¹ importante da quest'anno: la detraibilità di gran parte² delle spese detraibili, spetta esclusivamente se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili. Al fine di poter quindi usufruire della detraibilità, ovvero della deducibilità delle spese nella dichiarazione dei redditi/2021 per il 2020, invitiamo i nostri clienti ad **allegare ai documenti di spesa le rispettive ricevute attestanti il pagamento tracciabile. In mancanza delle ricevute di pagamento, le spese non potranno essere detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi.**

Dal 2015³ l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sulla piattaforma Fiscoonline in formato elettronico il modello 730 precompilato.

A partire dal **10.5.2021⁴** dipendenti e pensionati possono accedere **autonomamente** in Inter-

1 vedasi nostra circolare n. 17 del 5.2.21 punto 1

2 si potranno continuare a pagare in contanti medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Servizio Sanitario Nazionale; niente detrazione, invece, per i pagamenti in contanti relativi a prestazioni sanitarie effettuate in centri o strutture private non accreditati con il SSN

3 ex D.Lgs. 21.11.14, n. 175, cd "Decreto semplificazioni fiscali" - entrato in vigore il 13.12.14

4 Anche quest'anno i termini per la presentazione del Modello 730, della CU e di alcuni altri adempimenti correlati sono stati modificati. L'invio telematico delle certificazioni uniche (CU) per i redditi di lavoro dipendente, dei co.co.co., liberi professionisti, provvigioni ecc. è stato rinviato dal 16.3. al 31.3.21 (comunicato stampa MEF n. 49 del 13/03/21).

Per i liberi professionisti ed imprenditori (tra cui banche, assicurazioni, veterinari, università, ecc.) che devono inviare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute dai loro clienti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il precedente termine per l'invio è stato posticipato dal 16.3. al 31.3.21. Per gli amministratori condominiali, che sono tenuti a presentare i dati per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali precompilate, il termine per l'invio dei dati è stato posticipato dal 16.3. al 31.3.21.

Il rinvio non vale per le prestazioni mediche e altre tipologie di spese sanitarie, che dovevano già essere state inviate al STS entro il 8.2.21 (anche questo termine prorogato in quanto originariamente era il 31.01.2021). Dal 2021 i dati delle spese sanitarie dovranno essere inviati al STS semestralmente: il primo semestre entro il 31.7.21 ed il secondo semestre entro il 31.1.22. Dal 2022 questi dati dovranno essere inviati mensilmente.

Allo stesso modo sono stati posticipati al 30.09.21 anche i termini per la predisposizione del Modello 730, che potrà essere accettato senza modifiche ovvero modificato ed inviato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate fino al 30.9.21.

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

net⁵, previo possesso dei necessari codici di accesso (codice fiscale, password e **codice PIN**⁶)⁷, e disporre della dichiarazione dei redditi precompilata dal Fisco e decidere di:

- accettarla senza riserve e senza modifiche, oppure
- modificarla o integrarla

e poi inviarla **entro il 30.09.2021**.

ATTENZIONE: insieme ai **chiarimenti per la raccolta della documentazione** necessaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi, in allegato trovate **una delega, che deve essere firmata e consegnata in originale al nostro Studio:**

- L'uso del "modello 730 precompilato" è **facoltativo**, ovvero il contribuente non è tenuto ad utilizzare il modello dichiarativo 730 precompilato. Il nostro Studio preparerà il modello 730/2021 con le solite modalità fino ad oggi utilizzate, senza controllare quanto indicato nel modello precompilato. In tal caso nella delega dovrà barrare la casella „ non conferisce delega“.
- Qualora foste interessati, il nostro Studio è a disposizione per verificare la correttezza e la completezza della dichiarazione precompilata dal Fisco. In tal caso nella delega dovrà essere barrata la casella „ conferisce delega“.
Poiché l'**accesso** alla dichiarazione ed il suo controllo sono operazioni che richiedono una quantità non trascurabile di lavoro, qualora ciò venga richiesto verrà **addebitato un costo aggiuntivo di € 70**.

Vantaggi della dichiarazione dei redditi modello 730

I vantaggi per il contribuente che presenta il modello 730 sono i seguenti:

- non deve effettuare alcun calcolo fiscale;
- l'eventuale saldo di imposta a credito viene accreditato direttamente nella busta paga di luglio o nel certificato di pensione di agosto/settembre e quindi non si deve più attendere, come nel caso di presentazione del modello REDDITI, per ottenere il rimborso⁸ del proprio credito;
- in caso di debito di imposta non deve effettuare alcun versamento, in quanto il debito di imposta sarà trattenuto direttamente nella busta paga di luglio o nel certificato di pensione di agosto/settembre;
- la dichiarazione modello 730 viene presentata dai commercialisti ed esperti contabili, dai datori di lavoro, dall'ente pensionistico (p. es. INPS) o da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);
- non deve effettuare versamenti a fronte degli eventuali acconti di imposta dovuti, in quanto gli stessi vengono trattenuti nelle buste paga di luglio o dal certificato di pensione di agosto (saldo e 1. acconto) e di novembre (2. acconto).

5 www.agenziaentrate.gov.it - <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata>

6 www.agenziaentrate.gov.it: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp>; Home- servizi online – servizi fiscali - servizi con registrazione – registrarsi....

7 A partire dal 01.10.21 non si potranno più utilizzare questi codici di accesso, il quale potrà avvenire esclusivamente tramite: Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS)

8 **Invio della dichiarazione dei redditi mod. 730 tramite datore di lavoro o invio diretto da parte del contribuente** del 730 precompilato **CON integrazioni/modifiche:** qualora le modifiche incidano sulla determinazione dei redditi o delle imposte, ovvero il modello 730 presenti elementi di incoerenza rispetto ai criteri individuati da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate o ai dati inviati da terzi nonché inviati con la dichiarazione l'anno precedente e in presenza di **crediti d'imposta superiori ad euro 4.000**, il rimborso avverrà a cura dell'Agenzia delle Entrate, previo eventuale controllo della dichiarazione e/o della documentazione (entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione). In questo caso anche i tempi per il rimborso saranno più lunghi (entro il sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione).

Invio della dichiarazione dei redditi mod. 730 tramite datore di lavoro o invio diretto da parte del contribuente del 730 precompilato **SENZA integrazioni/modifiche:** il contribuente riceverà il suo credito d'imposta direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, senza alcun controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Invio della dichiarazione dei redditi mod. 730 tramite commercialista o CAF: il contribuente riceverà il suo credito d'imposta direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, senza alcun controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'esclusione dei controlli documentali non riguarda i requisiti **oggettivi** che danno diritto alle detrazioni deduzioni e agevolazioni. L'Agenzia può sempre effettuare controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni o deduzioni e altre agevolazioni in capo al contribuente.

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12.3.18 punto 7

Ai datori di lavoro ed agli istituti pensionistici (p. es. INPS) deve essere consegnato unicamente il modello 730 compilato.

Ai CAF invece deve essere altresì consegnata tutta la documentazione necessaria alla compilazione del modello ovvero alla verifica dei dati riportati nello stesso se precompilato.

Termine per l'invio del modello 730¹⁰

I termini per la presentazione delle dichiarazioni, modello 730/2021 quest'anno variano a seconda della data di consegna della dichiarazione al professionista abilitato o al CAF, e precisamente:

- **15.6.** per le dichiarazioni consegnate entro il 31.5.;
- 29.6. per le dichiarazioni consegnate dal 01. al 20.06.;
- 23.7. per le dichiarazioni consegnate dal 21.6. al 15.7.;
- 15.9. per le dichiarazioni consegnate dal 16.7. al 31.8.;
- 30.9. per le dichiarazioni consegnate dal 1.9. al **30.9.**

Il sostituto d'imposta - il datore di lavoro o l'istituto di previdenza – effettua i conguagli degli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi (debito d'imposta o credito d'imposta dei singoli dipendenti) solamente dopo aver ricevuto telematicamente dall'Agenzia delle Entrate i risultati dei mod. 730 (comunicati tramite il mod. 730-4)¹¹ e liquida gli importi nella prima busta paga relativa al mese successivo a quello in cui ha ricevuto il 730-4 (gli istituti di previdenza liquideranno a partire dal secondo mese successivo al ricevimento). Poiché l'Agenzia delle Entrate deve restituire il mod. 730-4 entro 10 giorni, la data di invio del mod. 730 ha rilevanza sui tempi di restituzione di eventuali crediti d'imposta.

Nel caso in cui foste interessati alla presentazione del modello 730, anziché del modello REDDITI, il nostro Studio è disponibile a fornirVi il servizio di predisposizione del modello 730, nonché a presentare in nome Vostro il modello 730 ad un CAF.

Termine per la consegna della documentazione in Studio

Per la presentazione del modello 730/21 per l'anno 2020 abbiamo bisogno della **documentazione** riportata nell'allegato elenco insieme alla **delega compilata e sottoscritta**, entro il giorno **giovedì 15.4.2021**.

Qualora non ci venisse consegnato il questionario allegato alla presente, ovvero lo stesso ci venisse fornito non completamente compilato, considereremo validi i dati e le informazioni rilevati dalle Vs. dichiarazioni dell'anno scorso: ciò riguarda, tra gli altri, lo stato di famiglia, i familiari a carico e la scelta per la destinazione del 5/8/2 per mille.

Facciamo presente che i datori di lavoro e gli istituti pensionistici sono tenuti a fornirVi entro il **31.3.2021** la certificazione dei redditi a Voi corrisposti nello scorso anno (modello CU).

L'INPS e l'INAIL **non inviano** più il CU per posta. Qualora foste sprovvisti unicamente del modello CU dell'INPS, potremmo richiederlo direttamente noi. A tal fine abbiamo bisogno di una copia di un Vostro documento d'identità valido e della **delega firmata al nostro Studio**. I clienti nuovi dovrebbero fornirci anche la copia del CU dell'anno scorso.

Vi preghiamo di consegnarci unicamente **un esemplare** di ogni documento: un originale ovvero una copia (non due).

Vi preghiamo inoltre di voler barrare i punti che troverete più avanti nell'allegata lista e di volerla riconsegnare compilata insieme a tutti i documenti richiesti.

La lista deve essere sottoscritta e datata nell'ultima pagina.

Vi chiediamo inoltre di voler indicare nella lista allegata la Vostra scelta in merito alla

¹⁰ termini che scadono di sabato, domenica o di un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo

¹¹ Punto 21.5 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 07.04.2017

destinazione:

- del **8%** a favore della Chiesa cattolica, dello Stato ecc.. Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici: 1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali;
- del **5%** per scopi sociali;
- del **2%** per uno dei partiti politici presenti in Parlamento e a favore di un'associazione culturale.

Tali scelte **non determinano** maggiori imposte dovute. **In mancanza di tali informazioni nella lista allegata, manterremo le scelte effettuate nell'anno precedente.**

Ai clienti interessati alleghiamo alla presente circolare anche l'**elenco degli immobili locati**¹². Vi preghiamo di verificare nella colonna "Locatario" il nome del locatario indicato e di inserire i dati di registrazione del contratto, cioè la data di registrazione, la serie, il codice ufficio, il numero registrazione (p.es. Agenzia delle Entrate di Bolzano, registrato il 1/7/2017 al n. 3/2980). Nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la riga sotto la colonna "Contratti non sup. 30 gg.". Si deve inoltre indicare nella lista il **canone complessivo dell'anno 2020 alternativamente:**

- nella colonna "**Cedolare**", se per il contratto è stata esercitata l'opzione per il regime di tassazione alternativo¹³

ovvero

- nella colonna denominata "**Irpef/Ires**", se per il contratto viene applicato il regime ordinario di tassazione (tassazione progressiva).

Se nel corso dell'anno si sono verificate **diverse situazioni per uno stesso immobile** (abitazione principale, immobile tenuto a disposizione, locato, ecc.), occorre segnalare **ogni singola situazione per ogni immobile** indicandola distintamente nella corrispondente riga (p.e. immobile 1,00: dato in locazione a canone "concordato"¹⁴ con tassazione ordinaria dal 01/01/2020 al 30/06/2020; a disposizione dal 01/07/2020 al 31/08/2020; locato a canone "concordato" con cedolare secca dal 01/09/2020 al 31/12/2020).

Modalità di consegna della documentazione in caso di periodo di restrizione degli spostamenti

A causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria Vi preghiamo di utilizzare prioritariamente quei canali di comunicazione che non richiedono un contatto personale (come e-mail, telefono).

Vi preghiamo di **inviarci i documenti insieme alla lista e delega allegata, compilata e firmata**, con le seguenti modalità:

- a) via e-mail: le ricevute di pagamento devono essere scannerizzate in modo che la data di pagamento sia chiaramente visibile,
- b) per posta raccomandata
- c) in busta chiusa nella cassetta postale dello studio legale "Winkler & Sandrini".

Attenzione: la delega **deve** essere sempre consegnata debitamente **sottoscritta**. Se invierete la documentazione esclusivamente per e-mail, vi preghiamo di provvedere quanto prima a farci pervenire successivamente anche la delega firmata in originale.

¹² Lista affitti fabbricati

¹³ art. 3, D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011

¹⁴ art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998

Orari di apertura dello Studio

Giorno	mattina	pomeriggio
lunedì-giovedì	9:00 – 12:30	14:00 – 17:00
venerdì	9:00 – 12:30	chiuso


Al di fuori di tale orario siamo raggiungibili tramite e-mail, fax e segreteria telefonica.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- lista documentazione richiesta
- eventuale lista affitti (se pertinente)

Documenti per la compilazione del Mod. 730/2021 per il 2020

Nome		telefono:	
		casa:	
indirizzo e-mail		ufficio:	
		cellulare:	
indicare indirizzo di residenza anche se <u>non</u> variato			
indirizzo:	n.:	CAP:	luogo:
se variato prego indicare la data :			
Datore di lavoro o Ente pensionistico (p.e. Inps) con il quale sussiste il rapporto di lavoro/pensione dal mese di giugno al mese di luglio 2021:			
nome/denominazione:			
Barrare se dal mese di giugno al mese di luglio 2021 SENZA sostituto: <input type="checkbox"/>			
Destinazione dell' 8 % dell'IRPEF alla seguente istituzione:			
<input type="checkbox"/> Stato <input type="checkbox"/> (*)	<input type="checkbox"/> Chiesa cattolica	<input type="checkbox"/> Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	
<input type="checkbox"/> Assemblee di Dio in Italia	<input type="checkbox"/> Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	<input type="checkbox"/> Chiesa Evangelica Luterana in Italia	
<input type="checkbox"/> Unione Comunità Ebraiche Italiane	<input type="checkbox"/> Arcidiocesi ortodossa d'Italia - Esarcato per Europa meridionale	<input type="checkbox"/> Chiesa Apostolica in Italia	
<input type="checkbox"/> Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	<input type="checkbox"/> Unione Buddhista Italiana	<input type="checkbox"/> Unione Induista Italiana	
<input type="checkbox"/> Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)			
(*) è possibile indicare una sola scelta: 1-fame nel mondo, 2-calamità, 3-edilizia scolastica 4- assistenza ai rifugiati, 5- beni culturali			
Destinazione del 5 % dell'IRPEF alla seguente istituzione (indicare il codice fiscale):			
<input type="checkbox"/> all'Associazione o Onlus codice fiscale _____	<input type="checkbox"/> per ricerca scientifica o per Università codice fiscale _____	<input type="checkbox"/> per la ricerca sanitaria codice fiscale _____	
<input type="checkbox"/> all'attività sociale del Comune di residenza	<input type="checkbox"/> all'Associazione sportiva codice fiscale _____	<input type="checkbox"/> all'attività tutela, promozione e valorizzazione beni culturali-paesaggistici codice fiscale _____	
<input type="checkbox"/> al sostegno degli Enti gestori delle aree protette codice fiscale _____			
Destinazione del 2 % dell'IRPEF a <u>un</u> partito politico al parlamento e ad <u>un</u>'associazione culturale:			
Codice del partito prescelto (in base all'elenco pubblicato) _____	Firma: _____	<input type="checkbox"/> ad un'associazione culturale codice fiscale: _____	

La seguente documentazione dovrà essere consegnata solo qualora non sia già depositata presso il nostro Studio.

Importante: per favore barrare con una crocetta la documentazione consegnata!

1 Indice

1	Indice.....	7
2	Documentazione generica.....	7
3	Versamenti di imposte.....	10
4	Oneri detraibili e deducibili.....	10
	4.1 Assicurazioni.....	10
	4.2 Interessi passivi.....	11
	4.3 Prestazioni sanitarie (per favore allegare i documenti originali).....	12
	4.4 Spese per portatori di handicap.....	12
	4.5 Ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi (50%).....	13
	4.5.1 Ristrutturazioni edilizie per interventi su parti comuni condominiali (50%).....	13
	4.6 Spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%).....	14
	4.7 "Bonus facciate" (90%) SENZA risparmio energetico.....	15
	4.8 Comunicazione all'ENEA degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico.....	15
	4.9 "Bonus verde" (36%).....	16
	4.10 Interventi per il risparmio energetico (50-65%, 70/75%, 80/85%).....	16
	4.10.1 Interventi per risparmio energetico su parti comuni condominiali.....	17
	4.11 "Bonus facciate" (90%) CON risparmio energetico.....	18
	4.12 Superbonus (110%) dal 01.07.2020.....	18
	4.13 Erogazioni liberali.....	19
	4.14 Detrazioni per contratti di locazione.....	19
	4.15 Deduzioni per figli e formazione.....	20
	4.16 Altri oneri detraibili/deducibili.....	20
5	Principali tipologie di redditi da dichiarare.....	21
	5.1 Redditi di locazione.....	21
	5.2 Redditi di lavoro dipendente e assimilati (Modello CU).....	23
	5.3 Redditi da partecipazioni.....	23
	5.4 Redditi prodotti all'estero.....	24
	5.5 Altri redditi.....	24
6	Rimborsi.....	24
7	Crediti d'imposta.....	24
8	Amministratori di condomini e comproprietari in un "condominio minimo" (quadro K).....	24
9	Comunicazione variazioni intervenute rispetto all'anno scorso.....	24

2 Documentazione generica

- Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente - Mod. 730 -, se **non** compilata dal nostro Studio;
- Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente - Mod. REDDITI -, se **non** compilata dal nostro Studio allegando eventuali compensazioni effettuate con modello F24;
- Fotocopia di un documento d'identità **valido**, se rinnovato/prorogato nel 2020;
- stato civile:** celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a;
- Codice fiscale di tutte le persone a carico** (ad esempio: figli a carico residenti in Italia o all'estero, anche se minorenni, genitori ecc.): se il codice fiscale non fosse ancora stato assegnato deve essere fatta immediata richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Si considerano persone "a carico" tutti i familiari che nel 2020 non hanno reddito lordo annuo **superiore a € 2.840,51 /€ 4.000** (al lordo degli oneri deducibili!).

Dal 1.1.2019 il limite di reddito lordo per essere considerati a carico, per i figli di età non superiore a 24 anni, è stato innalzato ad € 4.000: Il requisito anagrafico deve sussistere per l'intero anno, quindi **per i figli che superano il limite d'età in corso d'anno, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade, il limite torna ad € 2.840,51¹⁵.**

- Numero figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente** per i quali nel prospetto dei familiari a carico NON è stato indicato il codice fiscale; indicare numero: _____

Nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, la casella va barrata, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.

Nome e cognome del coniuge (da indicare sempre)	Codice fiscale (da indicare sempre)	Coniuge a carico?	
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Nome e cognome dei figli - solo figli a carico con un reddito lordo inferiore a € 2.840,51.- o € 4.000 - residenti in Italia o all'estero	Codice fiscale (anche di eventuali figli a carico residenti all'estero)	Percentuale a carico? una percentuale superiore al 50% spetta soltanto al genitore con reddito complessivo più elevato	Affidamento detrazione al 100%
		<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 100%
		<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 100%
		<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 100%
		<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 100%

- è riconosciuta una maggiorazione della detrazione nel caso in cui i figli abbiano una disabilità grave;
 in tal caso deve essere allegata la documentazione di riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge del 05/02/1992 n. 104.

Estratto catastale ed estratto tavolare

Attenzione: La situazione della proprietà immobiliari non può essere desunta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, in quanto nel modello cartaceo non sono riportate tutte le indicazioni necessarie.

Se la Sua dichiarazione dei redditi viene predisposta dal nostro Studio per la prima volta, La preghiamo di richiedere al catasto o rispettivamente all'ufficio tavolare un estratto della situazione attuale dalla quale siano ben visibili i dati identificativi dell'immobile.

Per un corretto calcolo dell'IMU¹⁶/IMI¹⁷/IMIS¹⁸ per terreni edificabili è indispensabile richiedere al Comune competente una dichiarazione sulla destinazione urbanistica del terreno.

N.B. Se l'estratto catastale o rispettivamente quello tavolare fossero già stati consegnati al nostro Studio in precedenza e se non si è verificata alcuna variazione, non è necessario produrre un'altra copia.

Se invece preferisce che sia il nostro Studio a procurare l'estratto, necessitiamo delle seguenti informazioni:

Comune catastale (CC)	Particella edificale (p.ed.)	sub	Porzione materiale (P.M.)

16 Imposta Municipale Unica

17 la Provincia Autonoma di Bolzano ha istituito con legge provinciale del 23.4.14, n. 3, l'imposta municipale immobiliare (IMI), che dal 2014 sostituisce sul proprio territorio integralmente l'Imposta Municipale Unica "IMU" e l'imposta relativa alla copertura dei servizi indivisibili "TASI"

18 la Provincia Autonoma di Trento ha istituito con legge provinciale del 30.12.14, n. 14 l'imposta immobiliare semplice (IMIS), che dal 2015 sostituisce sul proprio territorio integralmente l'Imposta Municipale Unica "IMU" e l'imposta relativa alla copertura dei servizi indivisibili "TASI"

- Fondo patrimoniale:** Ha destinato attraverso un atto notarile determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia ad un **fondo patrimoniale**? SI NO
- Ricevute di pagamento dell'IMU/IMI/IMIS relative all'anno 2020;
- Calcolo dell'IMU/IMI/IMIS dovuta se non predisposta dal nostro Studio (calcolo inviato dal Comune insieme al bollettino postale)
- Dobbiamo calcolare l'IMU/IMI/IMIS dovuta? SI NO
- Richiesta presentata al sostituto d'imposta a settembre 2020 di non versare o di versare in misura inferiore il secondo acconto IRPEF;
- È titolare di una azienda agricola? SI NO
- volume d'affari < 7.000 euro? SI NO
- È agricoltore iscritto all'INPS? SI NO
- Dobbiamo effettuare il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio? SI NO

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2021 devono, **inoltre**, presentare il **modello REDDITI** per comunicare dati/dichiarare determinati redditi:

- il quadro **RW-Redditi** per comunicare le detenzione di immobili situati all'estero o attività finanziarie all'estero (interessa anche i **nudi proprietari**):
Tutti i **beni** (prodotti **finanziari**, c/c bancari, libretti di risparmio e beni **immobili**) detenuti **all'estero** devono essere dichiarati: se sono detenuti beni all'estero oltre al modello 730 dev'essere presentato anche il quadro RW del modello Redditi.
Dalle persone fisiche residenti in Italia è dovuta un'**imposta sul valore** degli **immobili** (0,76% del valore) e dei **prodotti finanziari** (0,2% del valore) situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. Il **valore dell'immobile** è individuato nel valore catastale per immobili in Paese UE / SEE, nel costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato. Il **valore dell'attività finanziaria** è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. A tutti i c/c bancari e i libretti di risparmio, ovunque detenuti, si applica l'imposta nella misura fissa di Euro 34,20. I c/c bancari e libretti di risparmio, il cui **valore medio di giacenza** complessivamente non supera Euro 5.000, non sono assoggettati ad imposta.
- Sono detenuti o stati trasferiti beni **all'estero**? SI NO
- esempi:** immobili, terreni, oggetti d'arte, antiquariato, barche, automezzi, partecipazioni, polizza assicurazione vita all'estero, c/c bancari, libretti di risparmio, titoli,...
- indicazione tipo di bene 1:
- valore del bene 1:
- elenco della documentazione allegata 1:
- indicazione tipo di bene 2:
- valore del bene 2:
- elenco della documentazione allegata 2:
- documentazione dell'imposta patrimoniale pagata all'estero:.....
- Qualora dovesse detenere beni diversi all'estero, preghiamo di contattare il nostro Studio.
- il quadro **RM-Redditi**
- dichiarare indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni edificabili e agricoli operata nel 2020;
- il quadro **RT-Redditi**

- per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati operata nel 2020;
- per dichiarare plusvalenze derivanti da partecipazioni.

3 Versamenti di imposte

Importante: segnaliamo¹⁹ che le persone fisiche prive di partita IVA possono effettuare i pagamenti delle imposte e contributi in banca con deleghe di pagamento, mod. F24, in formato cartaceo, solamente se non sono presenti delle compensazioni. In caso di mod. F24 con compensazioni con saldo positivo o con saldo zero, i pagamenti possono essere effettuati solamente in via telematica (Entratel, FiscOnLine/F24OnLine o Home Banking (CBI)).

- Conguaglio IRPEF per il 2019 (pagamento effettuato in giugno o luglio 2020);
- 1^a rata di acconto Irpef in giugno o luglio 2020 se nell'anno precedente è stato presentato il modello Redditi;
- 2^a rata di acconto Irpef nel mese di novembre 2020 se nell'anno precedente è stato presentato il modello Redditi;
- Conguaglio Irpef addizionale regionale e comunale per il 2019 (pagamento effettuato in giugno o luglio 2020);
- Acconto Irpef addizionale comunale 2020 (rispettivamente giugno e luglio 2020);
- Modelli F24 attestanti il versamento della cedolare secca (pagamenti effettuati in acconto nel 2020 – codice tributo 1840 e 1841).

4 Oneri detraibili e deducibili

Gli oneri di cui al punto 4 sono **detraibili/deducibili²⁰ esclusivamente se pagati nell'anno 2020 con modalità tracciabili** e tale circostanza deve essere documentata²¹ **dalle ricevute che attestano i pagamenti, che devono essere unitamente allegate**. Ricordiamo che a partire dal 01.07.20 il limite per i pagamenti in contanti è stato portato ad euro 1.999,99 euro (i pagamenti di importo superiore a tale cifra devono essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili). **In mancanza della documentazione attestante il pagamento “tracciato”, la spesa non potrà essere detratta/dedotta.**

Inoltre, dal 2020, le detrazioni fiscali **previste dall'art. 15 del TUIR (siano esse del 19%, del 26% o in misura forfetaria)** spettano:

- per l'intero importo se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro;
- in misura decrescente²² per i soggetti con redditi complessivi superiori ad € 120.000 fino ad € 240.000;
- nessuna detrazione per i soggetti con redditi complessivi superiori ad € 240.000.

La detrazione compete invece **sempre per l'intero importo²³**, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli **interessi passivi²⁴** ed alle **spese sanitarie²⁵**.

Informiamo che al punto 4 elenchiamo gli oneri deducibili più significativi. Per ulteriori informazioni vi sollecitiamo a prendere visione delle istruzioni²⁶ del modello 730/2021 (periodo d'imposta 2020).

19 art. 7-quater, comma 31, del DL 193/2016, convertito dalla Legge n. 225 del 01.12.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02.12.2016 n.282

20 vedasi nostra circolare n.17 del 5.2.21 punto 1

21 Entro il limite di 1.999,99€ si potranno continuare a pagare in contanti medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Servizio Sanitario Nazionale; niente detrazione, invece, per i pagamenti in contanti relativi a prestazioni sanitarie effettuate in centri o strutture private non accreditati con il SSN

22 La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

23 Art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR

24 detrazioni spettanti per le spese e gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 (TUIR), ad eccezione degli oneri ivi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 1-ter

25 Art. 15, comma 3-quater del TUIR

26 Agenzia delle entrate – cittadini – dichiarazioni – 730 – modello e istruzioni

4.1 Assicurazioni

Importante: La preghiamo di farsi rilasciare dalla società di assicurazione la documentazione dalla quale risulta la quota fiscalmente deducibile. Tale dichiarazione viene normalmente rilasciata a partire dal mese di marzo dell'anno successivo al pagamento.

- Certificazione di pagamento dell'assicurazione **infortuni** effettuata nel 2020, le cui polizze sono state stipulate prima del 31.12.2000 (importo massimo riconosciuto euro 530,00 – risparmio fiscale massimo euro 101,00);
- Certificazione di pagamento dell'assicurazione sulla **vita** effettuata nel 2020, le cui polizze sono state stipulate prima del 31.12.2000 (importo massimo riconosciuto euro 530,00 – risparmio fiscale massimo euro 101,00);
- Certificazione di pagamento dell'assicurazione avente ad **oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente**, le cui polizze sono state stipulate a partire dal 01.01.2001 con versamento effettuato nel corso del 2020 (importo massimo riconosciuto euro 530,00 – risparmio fiscale massimo euro 101,00);
- Certificazione di pagamento dell'assicurazione avente ad **oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, a condizione che la compagnia assicurativa non abbia alcuna possibilità di recesso, con versamento effettuato nel corso del 2020 (importo massimo riconosciuto euro 1.291,14 – risparmio fiscale massimo euro 245,00, **al netto** però dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente);

Importante: al fine di poter usufruire del maggior limite di detrazione, ciò deve emergere **inequivocabilmente** dalla documentazione allegata, in caso contrario, considereremo la detrazione sull'importo inferiore di € 530,00;

- Certificazione di pagamento dell'assicurazione aventi per oggetto il rischio di **eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1.1.2018** e relative a unità immobiliari ad uso abitativo con versamento effettuato nel corso del 2020;
- Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (p.e. quota associativa EMVA) pagate nel 2020 (importo massimo riconosciuto euro 1.300,00 – risparmio fiscale massimo euro 247,00);
- Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali pagati nel 2020;
- Quietanze di pagamenti volontari per contributi in precedenza obbligatori e per riscatti degli anni di servizio militare, di università, per la ricongiunzione di periodi assicurativi, etc.. (anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico); **in caso di pagamenti rateali** allegare il conteggio degli interessi: sono ammessi in deduzione i contributi versati **al netto degli interessi**;
- Quietanze di pagamento di contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare - max. 1.549,37 Euro (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane);
Importante: per poter effettuare il calcolo dell'importo deducibile si devono poter rilevare dalla documentazione le **ore effettivamente lavorate** in ogni trimestre.
- Cartelle esattoriali riguardanti i contributi obbligatori pagati nel 2020:
 - alle casse di liberi professionisti;
 - a consorzi a partecipazione obbligatoria.

4.2 Interessi passivi

Attestazioni di pagamento degli interessi passivi corrisposti nel 2020 relativi a:

- mutui ipotecari per **l'acquisto** dell'abitazione principale (detrazione massima consentita: 19% di 4.000,00 ovvero € 760,00). Qualora l'importo del mutuo ecceda il costo di acquisto dell'immobile, la quota di interessi passivi detraibili deve essere ridotta proporzionalmente.
Da allegare:
 - copia contratto di mutuo
 - copia contratto di acquisto (inclusa la parcella del notaio, se pagata nel 2020)
- mutui per ristrutturazioni (stipulati nell'anno 1997);

- mutui agrari (la detrazione viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati);
- mutui per la **costruzione** dell'abitazione principale (detrazione massima consentita: 19% di 2.582,80 ovvero € 491,00);
 - copia contratto di mutuo
 - costi di costruzione complessivi:
- Importante:** Eventuali contributi pubblici a copertura degli interessi passivi devono essere documentati ed allegati.

4.3 Prestazioni sanitarie (per favore allegare i documenti originali)

Importante: Deve anche essere allegata la documentazione relativa agli eventuali **rimborsi** di spese percepiti da parte di assicurazioni o dall'azienda sanitaria o da Società di Mutuo Soccorso (p.e. EMVA) a copertura delle spese mediche sostenute. **Se non dovessero essere allegati rimborsi di spese, procederemo alla detrazione delle spese mediche al 100%.**

Se i **documenti consegnati per i figli a carico** (fatture mediche o altre detrazioni) dovessero essere detratti soltanto al 50%, perché il coniuge nella sua dichiarazione dei redditi detrae anche il 50%, sul documento deve essere riportato a mano "50%"; se sul documento non c'è alcuna indicazione, l'importo sarà detratto al 100%. Visto che la detrazione spetta solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro, è più conveniente se un solo coniuge detrae il 100%.

- Fatture mediche, cliniche e oculistiche pagate nel 2020. Tali spese potranno essere detratte solo se superano complessivamente l'importo minimo di euro 129,11;
 - Dal **01/01/2008** non è più possibile tenere conto di scontrini fiscali sui quali il codice fiscale è scritto a mano (per favore **non** allegare scontrini privi di codice fiscale).
 - Dal **01/01/2010** per la detrazione delle spese per medicinali è necessario presentare uno scontrino fiscale o un documento simile emesso dalla farmacia dal quale risultano il codice fiscale, il tipo di medicinale (codice AIC) e la quantità acquistata.
- Se l'importo complessivo delle spese mediche sostenute nel 2020 supera euro 15.493,71, si può ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.
 - barrare, se intende ripartire le detrazioni in quattro quote annuali costanti;
- Spese sostenute per l'assistenza domiciliare di persone non autosufficienti fino ad un importo complessivo di euro 2.100,00. Tale detrazione presuppone che il reddito del contribuente non superi euro 40.000,00 (detrazione massima consentita € 399,00). Lo stato di non autosufficienza deve risultare da una certificazione medica (per favore da allegare).
- Spese veterinarie sostenute nel 2020 per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva; anche in questo caso la deduzione spetta qualora tali spese superino l'importo annuo complessivo di euro 129,11- e per un massimo di euro 500,00- (detrazione massima consentita: 19% di 370,89 ovvero € 70,00);
- Eventuali **rimborsi** di spese **ottenuti** da parte di assicurazioni o dall'azienda sanitaria o da Società di Mutuo Soccorso (p.e. EMVA) a copertura delle spese mediche sostenute.

4.4 Spese per portatori di handicap

- per favore allegare la documentazione di riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge del 05/02/1992 n. 104;
- Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli adattati per portatori di handicap, per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici pagati nel 2020;
 - barrare, se intende ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti;
- Spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;
- Attestato di pagamento della polizza assicurativa avente per oggetto il rischio morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave, relativo ai premi pagati nel 2020, (importo massimo riconosciuto euro 750,00 – risparmio fiscale massimo euro 142,50, **al**

netto però dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente);

- Spese per l'acquisto (detrazione dell'intero ammontare del costo sostenuto) e mantenimento (detrazione forfetaria di euro 1.000€) di cani guida;
 - barrare, se intende ripartire le detrazioni per l'acquisto in quattro quote annuali costanti
- Spese sostenute nel 2020 per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi.

4.5 Ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi (50%)

- cessione a terzi del credito d'imposta per ristrutturazione edilizia?
 - SI NESSUNA detrazione in dichiarazione dei redditi
 - NO detrazione in dichiarazione dei redditi

In caso di utilizzo **diretto**: detrazione in dichiarazione dei redditi (risparmio fiscale ripartito in 10 rate annuali):

- Dati catastali dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia **OPPURE**
- Domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- Concessione edilizia/autorizzazione edilizia/denuncia inizio attività DIA **OPPURE**
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale viene dichiarata la data di inizio lavori e la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere **non** necessitino di alcun titolo abilitativo allegando copia di un documento di identità valido;
- Copia della comunicazione all'Azienda sanitaria/Ispettorato del lavoro (inclusa copia della raccomandata e ricevuta di ritorno) **prima** dell'inizio lavori **oppure** copia dell'avvenuta notifica preliminare **telematica** del cantiere²⁷ **prima** dell'inizio dei lavori (inclusa copia della conferma di invio);
- Fatture pagate nel 2020;
- Ricevute dei bonifici bancari del 2020 con indicazione della legge "art. 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 16-bis TUIR 917/1986", del codice fiscale del contribuente, della Partita Iva del beneficiario della dicitura "pagamento fattura n. xx del xx/xx/2020";
- Ricevute di pagamento dell'ICI/IMU/IMI/IMIS pagata dal 1997 in poi (se dovuta);
- Dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori nei casi in cui i lavori sono effettuati dal detentore – **conduttore o comodatario** - dell'immobile (se soggetto diverso dai familiari conviventi) indicando inoltre gli **estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo**;
- spese sostenute nel 2020 per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica su edifici ricadenti nelle zone sismiche²⁸ ad alta pericolosità (zone 1 e 2) riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive;
- nel 2020 è stata trasferita con **vendita o permuta o donazione** un'abitazione sulla quale sono stati eseguiti interventi di recupero edilizio? SI NO
 - dati catastali dell'unità immobiliare trasferita: p.ed.._____ sub _____ p.m. _____
 - per trasferimenti dal 17/9/11 detrazione: venditore acquirente

4.5.1 Ristrutturazioni edilizie per interventi su parti comuni condominiali (50%)

- cessione a terzi del credito d'imposta per ristrutturazione edilizia?
 - SI NESSUNA detrazione in dichiarazione dei redditi
 - NO detrazione in dichiarazione dei redditi

²⁷ <https://www.baustellenmeldungbz.it/auth/login> oppure <https://www.baustellenmeldungbz.it/Benutzerhandbuch.pdf> In Alto Adige dal 01.04.18 la notifica preliminare del cantiere deve essere effettuate telematicamente

²⁸ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003

La documentazione che certifica le spese per interventi sulle parti comuni condominiali²⁹ viene prodotta dall'amministratore di condominio oppure in un "condominio minimo"³⁰ **senza amministratore**³¹ **da uno dei condomini del "condominio minimo"**:

- certificazione dell'amministratore del condominio/ del condomino incaricato che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti;
- certificazione dell'amministratore del condominio/ del condomino incaricato che attesti la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione e dalla quale risulta il nominativo del beneficiario;
- certificazione dell'amministratore del condominio/ del condomino incaricato che attesta l'avvenuto pagamento delle spese nell'anno 2020;

in un "condominio minimo" con codice fiscale:

- documenti giustificativi di cui al punto 4.5. delle spese relative alle parti comuni intestati al condominio (eventuali abilitazioni amministrative necessarie, fatture, bonifici, ...);
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- copia tabella millesimale di ripartizione delle spese sostenute.

in un "condominio minimo" senza codice fiscale:

Premesso che sia stato osservato quanto riportato al punto 4.5., nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il **codice fiscale del condomino incaricato** che ha effettuato il bonifico:
codice fiscale: _____

4.6 Spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%)

Spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e **sostenute nel 2020** (importo massimo riconosciuto euro 10.000.- – risparmio fiscale massimo euro 5.000.-, ripartito in 10 rate annuali di pari importo, risparmio fiscale fino a 500 €/anno);

Importante: La detrazione spetta solo se le spese sono state **sostenute nel 2020** e per l'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (vedasi 4.5) **con inizio lavori** a partire **dal 01.01.2019** e solo per acquisti di beni agevolati nuovi e finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere **ANTERIORE** a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Nel 2021 non sarà più possibile acquistare mobili e grandi elettrodomestici riferiti a lavori di ristrutturazione con data **inizio lavori anteriore al 01.01.2020**. Il bonus può essere richiesto una sola volta per ogni singola unità di abitativa. Pertanto, se una delle persone aventi diritto (proprietario/utilizzatore/familiare convivente/...) ha già portato in detrazione degli importi negli anni precedenti, questi devono essere detratti dall'importo per il 2020. Nel caso in cui l'importo massimo di € 10.000 fosse già stato utilizzato per un'unità immobiliare, non sarebbe più possibile portare in detrazione altri importi per nuovi lavori nella stessa unità.

Avviso: dal 2021 l'importo massimo della spesa detraibile è stato portato ad euro 16.000. Per i

29 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21.5.14, punto 4.3.: Se al fine di beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni, i comproprietari in "condomini minimi", anche senza amministratore, **hanno richiesto il codice fiscale del condominio, tutti gli adempimenti** previsti dalla richiamata disposizione devono essere eseguiti **a nome del condominio stesso**.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'Agenzia delle Entrate ha riesaminato la questione e con **circolare n. 3/E del 2.3.16** ha disposto che non è più necessario in presenza di "condomini minimi" richiedere il codice fiscale del condominio. Con ciò devono ritenersi pertanto superate le indicazioni precedentemente fornite (vedasi circolare n. 11/E del 21.5.14 e risoluzione n. 74/E del 27.8.15). Per le spese sostenute va inserito nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Al fine della deduzione delle spese in questione restano validi i presupposti normativi previsti in materia e la correttezza e completezza della relativa documentazione.

30 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2008 e la giurisprudenza ivi richiamata: si è in presenza di un condominio anche in presenza di **due** soli comproprietari (esistenza di **due** distinte unità immobiliari in uno stesso fabbricato di proprietà di **due** soggetti).

31 Il "condominio minimo" è un edificio composto da un numero non superiore a **otto** condòmini; prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 l'articolo 1129 C.C. faceva riferimento a **quattro** condòmini.

lavori di ristrutturazione con data **inizio lavori decorrente dal 01.01.2020** si potranno pertanto sostenere ulteriori spese detraibili di questa tipologia per euro 6.000.

- fatture pagate nel 2020;
- ricevute dei bonifici bancari.

4.7 “Bonus facciate” (90%) SENZA risparmio energetico

- cessione a terzi del credito d'imposta?
 SI NESSUNA detrazione in dichiarazione dei redditi
 NO detrazione in dichiarazione dei redditi

Oggetto dell'agevolazione³² sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne degli edifici esistenti nelle zone di edilizia residenziale A e B (secondo le norme statali del 1968³³) o in una zona equivalente a queste (risparmio fiscale suddiviso in 10 anni).

Qualora i lavori sulla facciata esterna influiscano anche dal punto di vista termico oppure qualora gli stessi interessino **oltre il 10% dell'intonaco** della superficie disperdente lorda complessiva, al fine di poter godere dell'agevolazione fiscale è necessario rispettare le norme e relativi **adempimenti previsti in materia di risparmio energetico** sull'intero involucro dell'edificio (in seguito al **punto 4.10**).

- certificato di destinazione urbanistica, con la conferma da parte del **Comune** in riferimento alla conformità delle zone interessate con le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 1968;

Le spese possono riferirsi ad una **singola unità immobiliare** ovvero le **parti comuni** di un edificio appartenente a più comproprietari (parti comuni condominiali). Nel caso di “condomini minimi” privi di codice fiscale, fermo restando il rispetto di tutti gli altri obblighi, nella dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il codice fiscale del comproprietario designato che ha effettuato il pagamento delle fatture tramite bonifici bancari.

- Le spese riguardano le parti comuni di un condominio minimo?
 SI , allora indicare il codice fiscale del condomino incaricato: _____
- fatture pagate nel corso del 2020;
- contabili bancarie relative ai bonifici effettuati nel corso del 2020;
- spuntare gli altri documenti di cui al punto **4.5**.

4.8 Comunicazione all'ENEA degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico

In caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico e spese per l'acquisto di grossi elettrodomestici, con almeno una classe energetica pari ad A+ - ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A – deve essere inviata telematicamente la comunicazione all'ENEA³⁴ con la seguente documentazione:

- fatture pagate nel 2020;
- ricevute dei bonifici bancari del 2020;
- copia **firmata** della comunicazione all'ENEA³⁵;

32 Legge nr. 160 del 27.12.19 - Art. 1, c. 219-224 (introdotti dalla Legge finanziaria 2020), Circolare nr. 2/E del 14.2.20 e manuale dell'Agenzia delle Entrate “Guida Bonus Facciate”

33 Zona A o B in base alla classificazione prevista nel decreto ministeriale del 1968 (DM 2.4.1968, Nr. 1444); la zona A comprende i centri storici e alcune aree circostanti e la zona B include parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

34 vedasi nostra circolare n. 99 del 17.12.19 tenendo conto delle successive proroghe di legge

35 Sito internet per la comunicazione degli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** 2018: <https://ristrutturazioni2018.enea.it/> Per interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico con data fine lavori 01.01.18-31.12.18 la comunicazione deve essere inviata entro il 1.4.19. Sito internet per la comunicazione degli interventi di recupero dal 2020:

ricevuta di presentazione telematica all'ENEA (codice CPID).

4.9 “Bonus verde” (36%)

Sono detraibili le spese sostenute³⁶ per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private (giardini, piante, realizzazione di coperture a verde, terrazze, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi comprese anche le spese di progettazione), effettuati con pagamento tracciabile nel 2020 (importo massimo riconosciuto euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo – risparmio fiscale massimo euro 1.800.-, ripartito in 10 rate annuali di pari importo, risparmio fiscale fino a 180 €/anno)

Le spese possono riferirsi ad una **singola unità immobiliare** ovvero le **parti comuni** di un edificio appartenente a più comproprietari (parti comuni condominiali). Nel caso di “condomini minimi” privi di codice fiscale, fermo restando il rispetto di tutti gli altri obblighi, nella dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il codice fiscale del comproprietario designato che ha effettuato il pagamento delle fatture tramite bonifici bancari.

- Le spese riguardano le parti comuni di un condominio minimo?
 SI , allora indicare il codice fiscale del condomino incaricato: _____
- fatture pagate nel 2020;
- ricevute dei bonifici bancari del 2020.

4.10 Interventi per il risparmio energetico (50-65%, 70/75%, 80/85%)

- cessione a terzi del credito d'imposta per ristrutturazione edilizia?
 SI NESSUNA detrazione in dichiarazione dei redditi
 NO detrazione in dichiarazione dei redditi

In caso di utilizzo **diretto**: detrazione in dichiarazione dei redditi (risparmio fiscale ripartito in 10 rate annuali):

- Fatture pagate nel 2020;
- Ricevute dei bonifici bancari del 2020 con indicazione della legge “art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296”, del codice fiscale del contribuente, della Partita Iva del beneficiario della dicitura “pagamento fattura n. xx del xx/xx/2020”;
- lavori svolti (art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/06):
- la riqualificazione energetica di edifici esistenti
 - gli interventi sull'involucro di edifici esistenti/finestre
 - l'installazione di pannelli solari
 - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
 - acquisto e posa in opera di schermature solari³⁷
 - acquisto e posa in opera di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative (tali dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto)
 - altri interventi di risparmio energetico _____

<https://detrazionifiscali.enea.it> Per interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico con data fine lavori 1.1.19-11.3.19 la comunicazione deve essere inviata entro il 9.6.19 e per interventi con fine lavori dal 12.3.19 la comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine lavori. Per interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico con data fine lavori 1.1.20-24.3.20 la comunicazione deve essere inviata entro il 23.6.20 e per interventi con fine lavori dal 25.3.20 la comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine lavori.

36 art. 1, commi 12-15, Legge n. 205/2017 e circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 31.5.2020, detrazione introdotta dalla Finanziaria 2018 ed estesa al 2021 dal art.10, DL n. 162/19

37 ai sensi dell'allegato M del Dlgs del 3/11/2006

- copia delle certificazioni ed attestazioni rilasciate dal tecnico;
- copia attestato di certificazione energetica (se necessario);
- copia **firmata** della comunicazione all'ENEA³⁸;
- ricevuta di presentazione telematica all'ENEA (codice CPID).

4.10.1 Interventi per risparmio energetico su parti comuni condominiali

La documentazione che certifica le spese per interventi sulle parti comuni condominiali viene prodotta dall'amministratore di condominio oppure in un "condominio minimo"^{39 40 41} **senza amministratore da uno dei condomini del "condominio minimo"**:

- certificazione dell'amministratore del condominio/ del condomino incaricato che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti;
- certificazione dell'amministratore del condominio/ del condomino incaricato che attesti la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione e dalla quale risulta il nominativo del beneficiario;
- certificazione dell'amministratore del condominio/ del condomino incaricato che attesti l'avvenuto pagamento delle spese da parte del singolo condomino, condizione necessaria per la detrazione nell'anno 2020;

in un "condominio minimo" con codice fiscale:

- documenti giustificativi di cui al punto 4.10 delle spese relative alle parti comuni intestati al condominio (eventuali abilitazioni amministrative necessarie, fatture, bonifici, ...);
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- copia tabella millesimale di ripartizione delle spese sostenute.

in un "condominio minimo" senza codice fiscale:

Premesso che sia stato osservato quanto riportato al punto 4.10, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il **codice fiscale del condomino incaricato** che ha effettuato il bonifico:
codice fiscale: _____

- dal **01.01.2009** le agevolazioni "contributo provinciale" e "detrazione nel 730" **non sono più cumulabili**. Pertanto si deve optare per una delle due forme di agevolazione.

La preghiamo di barrare una casella per domanda:

È stata fatta domanda per il contributo provinciale? SI NO

Quale tipo di agevolazione intende richiedere?

Contributo provinciale detrazione nel modello 730

- nel **2020** è stata trasferita con **vendita o permuta o donazione** un'abitazione sulla quale sono stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica? SI NO

38 Sito internet per la comunicazione degli **interventi di risparmio energetico 2018**: <https://finanziaria2018.enea.it> ; Sito internet per la comunicazione degli interventi di risparmio energetico dal 2020: <https://detrazionifiscali.enea.it> Per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori dal 1.1.19 – 11.3.19 la comunicazione è da inviare entro il 9.6.19, mentre per gli interventi con fine lavori dal 12.3.19 la comunicazione è da inviare entro 90 giorni dalla fine lavori / collaudo. Per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori dal 1.1.20 – 24.3.20 la comunicazione è da inviare entro il 23.6.20, mentre per gli interventi con fine lavori dal 25.3.20 la comunicazione è da inviare entro 90 giorni dalla fine lavori / collaudo.

39 Il "condominio minimo" è un edificio composto da un numero non superiore a **otto** condòmini; prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 l'articolo 1129 c.c. faceva riferimento a **quattro** condòmini.

40 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21.5.14, punto 4.3.: Se al fine di beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni, i comproprietari in "condomini minimi", anche senza amministratore, **hanno richiesto il codice fiscale del condominio, tutti gli adempimenti** previsti dalla richiamata disposizione devono essere eseguiti **a nome del condominio stesso**.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'Agenzia delle Entrate ha riesaminato la questione e con **circolare n. 3/E del 2.3.16** ha disposto che non è più necessario in presenza di "condomini minimi" richiedere il codice fiscale del condominio. Con ciò devono ritenersi pertanto superate le indicazioni precedentemente fornite (vedasi circolare n. 11/E del 21.5.14 e risoluzione n. 74/E del 27.8.15). Per le spese sostenute va inserito nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Al fine della deduzione delle spese in questione restano validi i presupposti normativi previsti in materia e la correttezza e completezza della relativa documentazione.

41 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2008 e la giurisprudenza ivi richiamata: si è in presenza di un condominio anche in presenza di **due** soli comproprietari (esistenza di **due** distinte unità immobiliari in uno stesso fabbricato di proprietà di **due** soggetti).

- dati catastali dell'unità immobiliare trasferita: p.ed. _____ sub _____ p.m. _____
 per trasferimenti dal 17/9/11 detrazione : venditore acquirente

4.11 “Bonus facciate” (90%) CON risparmio energetico

- cessione a terzi del credito d'imposta?
 SI NESSUNA detrazione in dichiarazione dei redditi
 NO detrazione in dichiarazione dei redditi

Oggetto dell'agevolazione⁴² sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne degli edifici esistenti nelle zone di edilizia residenziale A e B (secondo le norme statali del 1968⁴³) o in una zona equivalente a queste (risparmio fiscale suddiviso in 10 anni).

Qualora i lavori sulla facciata esterna abbiano avuto riflessi anche dal punto di vista termico oppure qualora gli stessi abbiano interessato **oltre il 10% dell'intonaco** della superficie disperdente lorda complessiva, al fine di poter godere dell'agevolazione fiscale è necessario rispettare i valori di trasmittanza termica e tutte le norme e relativi **adempimenti previsti in materia di risparmio energetico** sull'intero involucro dell'edificio (vedasi **punto 4.10**).

- certificato di destinazione urbanistica, con la conferma da parte del **Comune** in riferimento alla conformità delle zone interessate con le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 1968;

Le spese possono riferirsi ad una **singola unità immobiliare** ovvero le **parti comuni** di un edificio appartenente a più comproprietari (parti comuni condominiali). Nel caso di “condomini minimi” privi di codice fiscale, fermo restando il rispetto di tutti gli altri obblighi, nella dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il codice fiscale del comproprietario designato che ha effettuato il pagamento delle fatture tramite bonifici bancari.

- Le spese riguardano le parti comuni di un condominio minimo?
 SI , allora indicare il codice fiscale del condomino incaricato: _____
 fatture pagate nel corso del 2020;
 contabili bancarie relative ai bonifici effettuati nel corso del 2020;
 spuntare gli altri documenti di cui al punto **4.10**.

4.12 Superbonus (110%) dal 01.07.2020

- cessione a terzi del credito d'imposta per ristrutturazione edilizia?
 SI NESSUNA detrazione in dichiarazione dei redditi
 NO detrazione in dichiarazione dei redditi

In caso di utilizzo **diretto**: detrazione in dichiarazione dei redditi (risparmio fiscale ripartito in 5 rate annuali):

- Tipologia di “intervento **trainante**”:
 Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- tipologia di intervento aggiuntivo o “trainato”⁴⁴:
 Sostituzione di finestre e porte

42 Legge n. 160 del 27.12.19 - Art. 1, c. 219-224 (introdotti dalla Legge finanziaria 2020), Circolare nr. 2/E del 14.2.20 e manuale dell'Agenzia delle Entrate “Guida Bonus Facciate”

43 Zone A o B in base alla classificazione prevista nel decreto ministeriale del 1968 (DM 2.4.1968, Nr. 1444); la zona A comprende i centri storici e alcune aree circostanti e la zona B include parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

44 articolo 14 del decreto legge n. 63/2013

- Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, e contemporanea
- Installazione di sistemi di accumulo dell'energia, e contemporanea
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- altri interventi di efficientamento energetico _____
- altri interventi di efficientamento energetico _____

Le spese relative agli **interventi trainanti** possono riferirsi alle **parti comuni** degli edifici oppure a interventi **su unità immobiliari funzionalmente indipendenti**. Nel caso di “condomini minimi” privi di codice fiscale, fermo restando il rispetto di tutti gli altri obblighi, nella dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il codice fiscale del comproprietario designato che ha effettuato il pagamento delle fatture tramite bonifici bancari.

- Le spese riguardano le parti comuni di un condominio minimo?
SI , allora indicare il codice fiscale del condomino incaricato: _____
- fatture pagate nel corso del 2020;
- contabili bancarie relative ai bonifici effettuati nel corso del 2020 con indicazione dei seguenti dati: “Art. 1, Legge n. 296/06”; codice fiscale del contribuente; partita IVA del beneficiario; “pagamento fattura nr. XX del XX.X.2020”;
- spuntare gli altri documenti di cui al punto **4.10**.

4.13 Erogazioni liberali

Importante: allegare il bollettino postale o la ricevuta bancaria attestante il pagamento (senza bancabile la donazione non è detraibile)

- Erogazioni liberali a favore della chiesa pagate nel 2020;
- Erogazioni liberali a paesi del terzo mondo effettuate nel 2020;
- Erogazioni liberali ad enti ed istituzioni pubbliche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 effettuate nel 2020⁴⁵;
- Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche effettuate nel 2020;
- Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia” effettuate nel 2020;
- Erogazioni liberali ai partiti politici effettuate nel 2020;
- Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative (ONLUS) effettuate nel 2020;
- Erogazioni liberali a favore delle ricerca scientifica ⁴⁶effettuate nel 2020;
- Erogazioni liberali a favore istituti scolastici per innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa effettuate nel 2020.

4.14 Detrazioni per contratti di locazione

Importante: allegare copia del contratto d'affitto registrato con i dati di registrazione e con il versamento dell'**ultima imposta di registro** – se dovuto - e con l'**ultimo modello RLI trasmesso all'Agenzia delle Entrate** (qualora non siano già depositati presso il nostro Studio)

- detrazione per contratto di locazione per l'abitazione principale: la detrazione spetta esclusivamente se il reddito complessivo è inferiore a Euro 30.987,41.-. Se viene allegata l'**attestazione di conformità da parte di un'associazione degli inquilini o dei locatori** debitamente firmata, la detrazione spetta in forma maggiorata.
- detrazione per canone di locazione spettante ai giovani tra 20 e 30 anni per l'abitazione principale: la detrazione spetta nei primi 3 anni dalla stipula del contratto ed esclusivamente se il reddito complessivo è inferiore a Euro 15.493,71.-.
- detrazione per i lavoratori dipendenti, titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari

⁴⁵ Art. 66 Decreto Legge n.18/2020: è prevista una detrazione del 30% per donazioni fino all'importo massimo di € 100.000; Risoluzione AdE n. 21/E del 28.4.20

⁴⁶ Art. 1 comma 353 Legge 266/2005

liari adibite ad abitazione principale, che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro: la detrazione spetta nei primi 3 anni dal trasferimento della residenza.

- detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa; detrazione massima consentita: 19% di 2.633,00 ovvero € 500,00; (dal 01.01.2012 sono detraibili anche gli affitti pagati nella comunità europea⁴⁷); escluse le sub locazioni;
- detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli per i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore a 35 anni (risparmio fiscale massimo euro 1.200,00).

4.15 Deduzioni per figli e formazione

- Tasse universitarie pagate nel 2020;

Importante:

Per la detrazione delle spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione presso università **non statali/private** vengono stabiliti annualmente⁴⁸, con un decreto del Ministero dell'Istruzione, gli importi massimi per ciascuna facoltà universitaria.

Per la detrazione delle spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione presso università **straniere** si deve fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente. Gli studenti altoatesini fanno riferimento ai limiti previsti per le università situate al nord.

Vi preghiamo quindi di allegare la documentazione da cui si possa evincere la corrispondente facoltà universitaria.

- Spese di istruzione sostenute per la frequenza delle scuole materne, elementari, medie e superiori, nonché per la mensa scolastica nelle scuole elementari, medie e superiori per un importo annuo non superiore ad euro 800,00 per alunno/studente (detrazione massima euro 152,00);
- Spese sostenute dai genitori per la frequenza dell'asilo nido⁴⁹ fino ad un importo annuo per figlio (per i figli di età compresa tra 3 mesi e 3 anni) pari ad euro 632,00 (detrazione massima euro 120,00);

Importante:

Qualora in presenza di bambini con malattie croniche per supporto presso la propria abitazione oppure per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici/privati autorizzati **si ricevesse dall'INPS il "bonus asilo nido"⁵⁰, non si potrà usufruire di ulteriori detrazioni per la frequenza dell'asilo nido nella dichiarazione dei redditi.**

Se non dovessero essere allegati documenti per eventuali contributi fruiti, procederemo alla detrazione delle spese per la frequenza dell'asilo nido al 100%.

- Spese per attività sportiva **dilettantistica** dei ragazzi (palestre, piscine ed altri) con età compresa tra 5 e 18 anni (importo massimo riconosciuto euro 210,00 – risparmio fiscale massimo euro 40,00).

4.16 Altri oneri detraibili/deducibili

- Fatture e ricevute per spese funebri pagate nel 2020 per la morte di persone indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse (l'importo, riferito a ciascun

47 Legge Europea C-4059 (SWZ 2.9.11); Legge comunitaria 2010 n.217 del 15.12.11 art.16; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6.5.16, punto 2.2; sono detraibili anche gli affitti pagati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

48 art. 15, comma 1, lett. e) TUIR; Per la detrazione delle spese di istruzione alle università la misura è stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio (Nord/Centro/Sud e isole). Gli importi per il 2020 sono rilevabili nel decreto del MIUR del 19.12.19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11.2.20, n.34)

49 art. 2, comma 6, della Legge n. 203 del 2008

50 art.1, comma 355, Legge n. 232 del 2016

- decesso, non può essere superiore a 1.550 euro);
- Spese per abbonamento trasporto pubblico** (importo massimo riconosciuto euro 250,00 – risparmio fiscale massimo euro 47,50): è possibile scaricare da internet https://www.sii.bz.it/richiesta_altoadige_pass/index.php?page=expense_reports.request una ricevuta relative alle spese sostenute nel 2020 (Trasporto pubblico: detraibili le spese per gli abbonamenti 20xx); vi preghiamo di allegare tale documento;
 - Ricevute per gli alimenti **pagati** nel 2020 al coniuge legalmente separato o divorziato:
 - Copia del decreto giudiziario;
 - Codice fiscale del percettore
 Nell'importo **non** devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli.
 - deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in 8 quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi nel periodo **1.1.14-31.12.17** da destinare alla locazione con canone concordato per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (deduzione massima annuale pari a 7.500 euro);
 - Detrazione del 19% dell'importo dei **canoni di leasing** pagati nel 2020 per l'**acquisto** di unità immobiliari da destinare ad **abitazione principale**, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
 - Fatture che riguardano il risanamento di edifici di interesse artistico e culturale⁵¹ (beni soggetti a regime vincolistico) pagate nel 2020 (allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 presentata al Ministero per i beni e le attività culturali --Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma; tel. 06.6723.2980; email: urp@beniculturali.it -- relativa alle spese effettivamente sostenute per i quali si ha diritto alla detrazione dalla quale risultano la necessità della spesa e l'importo detraibile OPPURE allegare la certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza dalla quale risultano la necessità della spesa e l'importo detraibile);
questa detrazione è cumulabile con quella per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%⁵².
 - Spese per intermediazione immobiliare per l'**acquisto** della prima casa (importo massimo riconosciuto euro 1.000,00 – risparmio fiscale massimo euro 190,00).
 - Fattura per la quale è stato riconosciuto il cosiddetto "**Bonus vacanze**" nella misura dell'80%, al fine di far **valere il restante 20%** nella dichiarazione dei redditi, a condizione che il reddito del contribuente non superi i 40.000,00 euro (la cifra massima è 100,00 euro, cioè il 20% di 500,00 euro). Attenzione: il bonus vacanze 2020/2021 può essere richiesto **solo una volta**.
 - Barrare questa casella, qualora il **bonus vacanze non spetti e debba essere restituito**.

5 Principali tipologie di redditi da dichiarare

Informiamo che al punto 4 elenchiamo i redditi più importanti da dichiarare nel modello 730. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a prendere visione delle istruzioni⁵³ del modello 730/2021 (periodo d'imposta 2020).

5.1 Redditi di locazione

Importante: si prega di comunicare qualsiasi cambiamento per iscritto e tempestivamente, poiché una acquisizione immediata è necessaria per la predisposizione della dichiarazione per il 2020 e per l'eventuale calcolo dell'IMU/IMI/IMIS per il 2021.

- Elenco degli affitti incassati nel 2020 per ogni immobile; ai clienti interessati alleghiamo alla presente circolare anche l'**elenco degli immobili locati**⁵⁴.
Vi preghiamo di verificare nella colonna "Locatario" il nome del locatario indicato e di in-

51 ai sensi dell'art. 1 Legge 1089/39 e decreto 1409/63

52 istruzioni mod.730/quadro E

53 Agenzia delle entrate – cittadini - dichiarazioni – 730 – modello e istruzioni

54 Lista affitti fabbricati

serire i dati di registrazione del contratto, cioè la data di registrazione, serie, codice ufficio, numero registrazione (p.e. Agenzia delle Entrate di Bolzano, registrato il 1/7/2017 al n. 3/2980).

Nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la riga sotto la colonna “Contratti non sup. 30 gg.”.

È inoltre da indicare nella lista il **canone complessivo** di competenza dell'anno **2020**:

- **o** nella colonna “Cedolare”, se per il contratto è stata esercitata l'opzione per il regime di tassazione alternativo⁵⁵
- **o** nella colonna denominata “Irpef/Ires”, se per il contratto viene applicato il regime ordinario di tassazione (tassazione progressiva).

Se nel corso dell'anno si sono verificate **diverse situazioni per uno stesso immobile** (abitazione principale, immobile tenuto a disposizione, locato, ecc.), occorre indicare tutte le situazioni riferite ad ogni immobile distintamente nelle righe corrispondenti (p.e. immobile 1,00: dato in locazione a canone “concordato” con tassazione ordinaria dal 01/01/2020 – 30/06/2020; a disposizione dal 01/07/2020 – 31/08/2020; locato a canone “concordato” con cedolare secca dal 01/09/2020 – 31/12/2020).

Per favore allegare (qualora la documentazione non sia già depositata presso il nostro Studio):

- Copia della **lettera raccomandata** inviata all'inquilino con la relativa **ricevuta attestante l'invio della raccomandata** con cui si è comunicata l'**opzione** per l'assoggettamento a **cedolare secca** dei canoni di locazione⁵⁶; l'invio della lettera raccomandata deve essere effettuato in occasione della prima registrazione, negli anni successivi, ovvero in occasione dei rinnovi **solamente nel caso in cui l'opzione per la cedolare secca non sia stata espressamente inserita nel contratto di locazione**.

La **lettera raccomandata** con la quale il locatore informa l'inquilino che intende rinunciare al diritto di aggiornare i canoni di locazione, deve essere inviata **PRIMA** della consegna, ovvero dell'invio del **mod. RLI** all'Agenzia delle Entrate in sede di prima registrazione ovvero di rinnovo del contratto di locazione. Per gli anni successivi la raccomandata deve essere inviata all'inquilino entro il termine per il pagamento dell'imposta di registro annuale ed in ogni caso **PRIMA** della consegna ovvero dell'invio del mod. RLI.

La raccomandata deve essere inviata all'inquilino in occasione di ogni proroga del contratto di locazione.

- Copia del mod. **RLI**⁵⁷ presentato nel 2020 e/o **2021** con la ricevuta di consegna / invio telematico dove si trovano i rispettivi dati di registrazione: ufficio territoriale, anno, serie e numero, ovvero “codice identificativo” del contratto;
- Copia del **contratto** di locazione **registrato** con i dati di registrazione.
- Locazione di immobili dati in **locazione a canone “convenzionale”**⁵⁸ sulla base di accordi locali in comuni con alta densità abitativa (ulteriore riduzione del canone del 30%): allegare
 - la copia del contratto registrato con i dati di registrazione;
 - indicare l'anno dell'ultima dichiarazione ICI/IMU/IMI/IMIS per l'unità abitativa;
 - copia dell'**attestazione di conformità**⁵⁹ rilasciata dall'associazione degli inquilini o dei locatori, che hanno sottoscritto l'accordo territoriale, qualora sia prevista nell'accordo

55 art. 3, D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011

56 art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998

57 Modello “Registrazione Locazioni Immobili” (RLI) obbligatorio dal 01.04.14

58 Legge n. 431 del 9/12/1998

59 Per **contratti di locazione in Alto Adige** vedasi ns. Circolare n. 19 del 23.02.19 e ns. Circolare n.45 del 09.04.20: il nuovo accordo territoriale per il comune di **Bolzano** è entrato in vigore il **01.01.19**, pertanto, per tutti i **contratti** di locazione **agevolati** stipulati a partire da tale data è obbligatorio ottenere prima della registrazione all'Agenzia delle Entrate l'attestazione di conformità da parte di un'associazione degli inquilini o dei locatori per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. **Dal 01.02.20** valgono le stesse regole per le agevolazioni fiscali inerenti i contratti di locazione agevolati stipulati nei comuni di Merano, Lana, Laives, Appiano e Lagundo. Per i contratti di locazione al di fuori dell'Alto Adige: poiché il decreto ministeriale del 16.1.17 (articolo 1, comma 8) è vincolante per i contratti di locazione stipulati a partire dal 31.3.17, è necessario verificare, prima di stipulare un nuovo contratto, se è entrato in vigore un nuovo accordo territoriale nel comune in cui si trova l'immobile a partire dal 31.3.17 e quali disposizioni esso contiene.

territoriale.

- immobili soggetti a regime vincolistico:** indicare il canone annuo complessivo del 2020 degli immobili soggetti a tutela artistica locati.

Comune catastale (CC)	Particella edificale (p.ed.)	sub	non locato:abitazione principale/comodato/altro	locato: canone annuo complessivo €

- Locazioni di immobili situati **all'estero** e imposte ivi versate:
- indicare lo stato estero:
 - indicare il canone annuo complessivo:
 - indicare le imposte versate **all'estero**:

5.2 Redditi di lavoro dipendente e assimilati (Modello CU)

Attenzione: Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e se l'ultimo datore di lavoro non ha effettuato il conguaglio, è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi.

- Certificazione del sostituto d'imposta per lavoro dipendente o assimilati (CU);
- Certificazione del sostituto d'imposta per pensioni (CU);
- Certificazione del sostituto d'imposta per i compensi di collaborazione coordinata e continuativa (CU);
- Certificazione del sostituto d'imposta per i compensi di collaborazione coordinata e continuativa svolta per associazioni sportive;
 - per i redditi di collaborazione coordinata e continuativa è applicabile il TFR (trattamento di fine rapporto)? - **in questo caso dev'essere presentato il mod. Redditi;**
 - SI NO
- Sussidi di disoccupazione;
- INAIL indennità giornaliera;
- Borse di studio; '
- Gettoni di presenza;
- Compensi ad amministratori.

Importante: L'INPS e l'INAIL non inviano più il CU per posta. Qualora foste sprovvisti unicamente del modello CU dell'INPS, potremmo richiederlo direttamente noi in nome Vostro laddove in possesso di copia di un Vostro valido documento d'identità e di **delega firmata nel nostro Studio**. Clienti nuovi dovrebbero fornirci anche copia del CU dell'anno scorso.

- Dobbiamo richiedere il Suo CU all'INPS? SI No
 Dobbiamo richiedere il Suo CU all'INAIL? Si No

5.3 Redditi da partecipazioni

- Redditi da partecipazione a società semplice;
 - in agricoltura: estratto catastale qualora la società sia proprietaria dell'immobile e indicazione della quota di partecipazione;
 - indicazione di partecipazioni d'opera;
- Certificazione dei dividendi incassati nel 2020 nel caso di partecipazioni qualificate⁶⁰;
- partecipazioni a società di persone o ad imprese familiari, qualora la stessa dichiarazione non venga prodotta dal nostro Studio (**presentazione mod. Redditi Quadro RH**);
- Prospetto di calcolo delle plusvalenze per la cessione di partecipazione (**in aggiunta presentazione mod. Redditi Quadro RT**).

60 2% ovvero 5% per società quotate in borsa ovvero 20% o 25% per società non quotate

5.4 Redditi prodotti all'estero

Importante: Tutti i beni detenuti all'estero (immobili, obbligazioni, azioni, partecipazione, c/c bancari, interessi c/c bancari, barche, quadri, gioielli,...) devono essere dichiarati nel modello Redditi 2021 per l'anno 2020 nella **sezione RW**⁶¹;

- Redditi percepiti all'estero ed imposte ivi versate (p.e. **pensioni estere, locazioni di immobili siti all'estero**);
- qualora nel corso del 2020 siano stati portati o detenuti all'estero strumenti finanziari o importi di denaro senza l'ausilio di intermediari finanziari nazionali (banche o SIM), tali importi dovranno essere indicati nel mod. Redditi Quadro RW.

5.5 Altri redditi

- Certificati o elenco degli assegni periodici **percepiti** nel 2020 dall'ex-coniuge;
- Certificazioni delle retribuzioni di attività professionale non esercitata abitualmente incassate nel 2020;
- Certificazioni comprovanti compensi resi ad associazioni sportive dilettantistiche incassati nel 2020;
- nel 2020 Le sono stati concessi beni in godimento di beni d'impresa (mobili o immobili)? in caso affermativo, indicare il reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene:
Euro _____
- Certificazioni comprovanti altre forme di reddito.

6 Rimborsi

relativi a spese che sono state **detratte negli scorsi anni**;

- Certificati di rimborsi di spese mediche tramite assicurazioni, unità sanitarie, Provincia autonoma di Bolzano, ecc. (punto 3);
- Certificati dei rimborsi ricevuti riguardanti:
 - Tassa salute;
 - INPS;
 - credito d'imposta IRPEF.

7 Crediti d'imposta

- Crediti d'imposta per capital gains negativi (copia Redditi/2020 per 2019 - quadro RT e RX qualora non già presenti in Studio) ed eventuali compensazioni con il modello F24;
- Crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa (allegare il primo ed il secondo contratto d'acquisto).

8 Amministratori di condomini e comproprietari in un "condominio minimo" (quadro K)

- Elenco dei **fornitori** del condominio (con indicazione del loro codice fiscale) con fatture per acquisti di beni e servizi nel 2020 di importo **superiore** a Euro 258,23 IVA inclusa (non devono essere indicati: le forniture di acqua, energia elettrica e gas e le prestazioni di servizi soggette a ritenuta d'acconto);
- Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K anche i **dati catastali** degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni condominiali.

9 Comunicazione variazioni intervenute rispetto all'anno scorso

Qualora in relazione ad uno dei seguenti ambiti si fosse verificato nel corso del **2020 o all'inizio del 2021** una modifica della situazione giuridica o di fatto, siete pregati di consegnare in Studio la relativa nuova documentazione:

61 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10.10.2009

ambito	documentazione
famiglia	<input type="checkbox"/> stato di famiglia
residenza	<input type="checkbox"/> certificato di residenza
proprietà immobiliare o fondiaria	<input type="checkbox"/> copia contratto di compravendita
locazione immobiliare	<input type="checkbox"/> copia contratto di locazione
variazione destinazione terreno	<input type="checkbox"/> copia dichiarazione dell'avvenuta variazione
	<input type="checkbox"/>

Data:

Firma: